



Il gestore di un negozio che offre gratuitamente al pubblico una rete wi-fi non è responsabile delle violazioni dei diritti d'autore commesse da un utente

Tuttavia, a tale gestore può essere imposto di proteggere la propria rete mediante una password allo scopo di porre termine a queste violazioni o di prevenirle

Il sig. Tobias Mc Fadden gestisce un negozio di materiali d'illuminazione e audio, in cui offre gratuitamente al pubblico una rete wi-fi al fine di attirare l'attenzione di potenziali clienti sui suoi beni e servizi. Nel 2010, un'opera musicale, di cui la Sony detiene i diritti d'autore, è stata illecitamente messa a disposizione del pubblico per essere scaricata mediante tale rete. Il Landgericht München I (tribunale regionale di Monaco I, Germania), adito della controversia tra la Sony e il sig. Mc Fadden, ritiene che quest'ultimo non abbia direttamente violato i diritti d'autore di cui trattasi. Esso considera, tuttavia, la possibilità di ritenere il sig. Mc Fadden indirettamente responsabile di tale violazione a motivo della mancata protezione della sua rete wi-fi. Avendo, però, dubbi sulla questione se la direttiva sul commercio elettronico¹ osti a una responsabilità indiretta di tal genere, il Landgericht ha posto una serie di questioni alla Corte di giustizia.

Infatti, la direttiva esclude la responsabilità dei prestatori intermediari per un'attività illecita iniziata da un terzo, allorché la loro prestazione consista nel «semplice trasporto» («mere conduit») di informazioni. Tale esclusione di responsabilità sussiste purché siano soddisfatte tre condizioni cumulative, vale a dire 1) il prestatore non deve dare origine alla trasmissione, 2) non deve selezionare il destinatario della trasmissione e 3) non deve selezionare né modificare le informazioni trasmesse.

Nell'odierna sentenza, la Corte constata, innanzitutto, che mettere una rete wi-fi a disposizione del pubblico gratuitamente al fine di attirare l'attenzione dei potenziali clienti sui prodotti o i servizi di un negozio costituisce un «servizio della società dell'informazione» ai sensi della direttiva.

La Corte conferma, poi, che, qualora le predette tre condizioni siano soddisfatte, non può sorgere alcuna responsabilità di un prestatore il quale, come il sig. Mc Fadden, fornisca l'accesso a una rete di comunicazione. Di conseguenza, **il titolare di diritti d'autore non può chiedere a tale prestatore un risarcimento per il motivo che tale rete è stata utilizzata da terzi in violazione dei suoi diritti**. Poiché una tale domanda di risarcimento non può essere accolta, si deve altresì escludere che il titolare di diritti possa chiedere il rimborso delle spese di diffida o delle spese legali connesse a tale domanda.

Invece, la direttiva non osta a che il titolare di diritti chieda a un'autorità o a un organo giurisdizionale nazionale di ordinare a un tale prestatore di porre fine a ogni violazione dei diritti d'autore commessa dai suoi clienti o di prevenire violazioni simili.

Infine, la Corte constata che un'ingiunzione che imponga di **proteggere la connessione a Internet mediante una password** è idonea a realizzare un equilibrio tra i diritti di proprietà intellettuale, da un lato, e, dall'altro, il diritto alla libertà d'impresa dei fornitori di accesso e il diritto alla libertà d'informazione degli utenti della rete. La Corte rileva, in particolare, che una misura di

¹ Direttiva 2000/31/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'8 giugno 2000, relativa a taluni aspetti giuridici dei servizi della società dell'informazione, in particolare il commercio elettronico, nel mercato interno («direttiva sul commercio elettronico») (GU L 178, pag. 1).

questo tipo è idonea a dissuadere gli utenti di una rete dal violare diritti di proprietà intellettuale. A tal riguardo, la Corte sottolinea, però, che, al fine di garantire la realizzazione di tale effetto dissuasivo, è necessario che gli utenti siano obbligati a rivelare la loro identità prima di poter ottenere la password richiesta, così da evitare che agiscano anonimamente.

Di contro, la direttiva esclude in modo esplicito l'adozione di una misura consistente nella sorveglianza delle informazioni trasmesse attraverso una determinata rete. Allo stesso modo, una misura consistente nel chiudere completamente la connessione a Internet senza prevedere l'adozione di misure meno restrittive della libertà d'impresa del fornitore di tale connessione non sarebbe idonea a conciliare i citati diritti che concorrono nella fattispecie.

IMPORTANTE: Il rinvio pregiudiziale consente ai giudici degli Stati membri, nell'ambito di una controversia della quale sono investiti, di interpellare la Corte in merito all'interpretazione del diritto dell'Unione o alla validità di un atto dell'Unione. La Corte non risolve la controversia nazionale. Spetta al giudice nazionale risolvere la causa conformemente alla decisione della Corte. Tale decisione vincola egualmente gli altri giudici nazionali ai quali venga sottoposto un problema simile.

Documento non ufficiale ad uso degli organi d'informazione che non impegna la Corte di giustizia.

Il [testo integrale](#) della sentenza è pubblicato sul sito CURIA il giorno della pronuncia

Contatto stampa: Eleonora Montserrat Pappalettere ☎ (+352) 4303 8575

Immagini della pronuncia della sentenza sono disponibili su «[Europe by Satellite](#)» ☎ (+32) 2 2964106